



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro Delibere di Consiglio
N.13 del 23-05-2023

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNUALITA' 2023

L'anno duemilaventitre , il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 18:10 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Enrico Valentini	Sindaco	Presente
Elisabetta Carletti	Consigliere	Presente
Lucia Proietti	Consigliere	Assente
Sabrina Annibali	Consigliere	Presente
Maurizio Gervasi	Consigliere	Presente
Marco Brunelli	Consigliere	Presente
Annalisa Alessandrini	Consigliere	Presente
Filippo Malacchi	Consigliere	Presente
Diego Leonardi	Consigliere	Presente
Elisa Benvenuta	Consigliere	Presente
Alice Chinnici	Consigliere	Assente
Andrea Cimarelli	Consigliere	Presente
Manuel Bastianini	Consigliere	Assente

Assegnati n .13	In carica n. 13
Presenti n . 10	Assenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale Giulio Massi.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Carletti Elisabetta nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri :

Marco Brunelli
Filippo Malacchi
Andrea Cimarelli



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che la discussione è riportata nel verbale della deliberazione n. 12 dell'odierna seduta.

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11/04/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2023-2025;

VISTO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 11/04/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla tassa sui rifiuti che: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità, e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"*, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell'Autorità stessa;

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 160 del 27/12/2019, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della Legge 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 780, della Legge 160 del 27/12/2019, il quale stabilisce che *"a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della Legge 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI"*;

RICHIAMATE: le deliberazioni ARERA:



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020 contenente le semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria;
- n. 2 del 27/03/2020 riguardante chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria;
- n. 439/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363 del 03/08/2021 avente per oggetto approvazione del piano tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- n. 15 del 18/01/2022 con la quale ARERA ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 443 in merito alla procedura di approvazione in merito alla procedura di approvazione del Piano tariffario prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal metodo MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, corredato di tutte le informazioni e degli atti necessari alla validazione;

EVIDENZIATO che con Delibera 26 ottobre 2021 n. 459/2021 di ARERA, avente ad oggetto "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti MTR2", è stato introdotto il nuovo sistema di calcolo del metodo tariffario rifiuti;

VISTA la nota dell'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico A.U.R.I. prot. n. 3530 del 13/04/2023 ha trasmesso il PEF 2023, deliberato con atto n. 3 in data 11/04/2023;

ATTESO pertanto che sulla base del suddetto PEF il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2023, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2021, è pari a Euro 1.237.544 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa è pari a Euro 412.470,00 mentre l'ammontare dei costi imputabili alla parte variabile della tariffa è pari a Euro 824.804,00;

PRESO ATTO che con deliberazione consiliare deliberata in data odierna, si è provveduto ad adeguare il PEF trasmesso da AURI al bilancio di previsione;

CONSIDERATO che il D.L. 228/2021, art. 3 – comma 5 quinquies, stabilisce che i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i Regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e che con Decreto Ministeriale del 19/04/2023 ha disposto lo slittamento al 31/05/2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq. dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e Kb



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

(coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in Kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

VISTI i commi da 641 a 705 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

VISTO l'art. 683 che recita:

“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei Comuni per la disciplina delle proprie entrate tributarie;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTE le modifiche normative apportate dall'art. 15 bis del Decreto Legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

“15.A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

-15-bis. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'Irpef, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

CONSIDERATO che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per l'applicazione della TARI”, approvato con deliberazione consiliare in data odierna;

RITENUTO necessario per dare seguito alle indicazioni del Regolamento TARI di cui sopra, stabilire che il Comune intende individuare annualmente con apposito atto di Giunta il numero delle rate e delle relative scadenze per il pagamento della TARI;

VISTE le modifiche introdotte dalle deliberazioni ARERA in relazione TARI;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del presente servizio, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e dato atto che questo è allegato al testo del presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del presente servizio, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e dato atto che questo è allegato al testo del presente provvedimento;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

Voti favorevoli n.8, voti contrari n.2 (Benvenuta - Cimarelli)

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano economico Finanziario – PEF, trasmesso da AURI, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, **allegato A**;
- 2) di approvare le tariffe per la Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2023 per le categorie di utenze domestiche e non domestiche utilizzando i coefficienti Ka, Kb, Kc, e Kd, come risultante dal prospetto, **allegato B** parte integrante e sostanziale;
- 3) di rinviare a successivo atto di Giunta la definizione delle scadenze del pagamento del ruolo TARI 2023, come indicato nell'art. 37, comma 3, del Regolamento TARI approvato in data odierna;
- 4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992;
- 5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.Lgs. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs.446/1997 copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze , dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ALTRESI' con separata votazione ad esito unanime dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente
Elisabetta Carletti

Il Segretario Comunale
Giulio Massi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs.82 del 7.3.2005 e norme collegate